

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE**

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e finanziamento)

1. L'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (di seguito ARTI o Agenzia) istituisce posizioni di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art.16 e seguenti del CCNL 2019-2021.
2. Il presente Regolamento, ispirato ai principi di trasparenza ed efficacia della pubblica amministrazione, ha l'obiettivo di definire le procedure per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ", secondo le previsioni normative di cui agli artt. 16, 17, 18,19, 20 e 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019 – 2021.
3. L'ARTI, mediante le procedure di cui al Titolo II e al Titolo III del presente Regolamento, conferisce gli incarichi di EQ, valorizzando il personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in servizio presso l'ARTI.
4. Le posizioni di EQ richiedono:
 - a) Responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
 - b) Conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.
5. L'Agenzia in apposito capitolo di bilancio stanziava le risorse necessarie per il finanziamento delle Elevate Qualificazioni, come stabilito dal CCNL, e annualmente in sede di contrattazione decentrata è verificata la congruità delle risorse necessarie per finanziare le EQ sia per quanto riguarda le retribuzioni di posizione sia per quanto riguarda le retribuzioni di risultato, nel pieno rispetto del CCNL 2019-2021.

Titolo II – Tipologia di Elevata Qualificazione e conferimento incarichi

Art. 2

(Tipologia di Elevata qualificazione)

1. Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ" sulla base di una valutazione complessiva dei bisogni e delle priorità dell'Agenzia e nei limiti del finanziamento previsto per tale istituto dal contratto collettivo integrativo per i dipendenti dell'ARTI.
2. Le posizioni di lavoro di EQ si distinguono in due tipologie:
 - A. posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - B. posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita.

3. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 del CNLL 2019 – 2021 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
4. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Tale graduazione viene effettuata sulla base di criteri predeterminati (Allegato A), che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.
5. Alla retribuzione di posizione, determinata ai sensi del presente regolamento, è da aggiungersi una retribuzione di risultato, conseguente a valutazione annuale correlata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Vertice Direzionale, utilizzando almeno il 15% dell'importo complessivo destinato alle EQ.

Articolo 3

(Conferimento e revoca degli incarichi di EQ)

1. Il Vertice Direzionale comunica al personale dell'Agenzia l'istituzione delle EQ mediante specifico avviso finalizzato all'acquisizione delle candidature.
2. Gli incarichi di EQ possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
3. Nell'avviso è indicato il termine entro cui gli interessati possono presentare la propria candidatura, supportata da curriculum formativo-professionale.
4. Il Vertice Direzionale dell'ARTI esamina le candidature tenendo conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del CCNL.
5. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
6. Il titolare di EQ accetta il conferimento per la durata prevista dell'incarico.
7. Con atto scritto e motivato l'incarico può essere revocato prima della scadenza, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, ovvero per accettazione formale di dimissioni del titolare.
8. L'atto di revoca comporta:
 - la non attribuzione dell'indennità di risultato;
 - la perdita delle retribuzioni di posizione con effetto dalla data del provvedimento di revoca;
 - la cessazione dell'incarico;
 - l'inquadramento del dipendente revocato nell'Area dei Funzionari ed EQ ed il suo reinserimento nelle funzioni del profilo di appartenenza.
9. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di EQ sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico.

10. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

Titolo III – Procedure di valutazione

(Procedure di valutazione e retribuzione di risultato)

Art. 3 bis

(Graduazione incarichi di EQ e determinazione retribuzione di posizione)

1. Il Direttore Amministrativo è competente alla graduazione e valutazione delle EQ. La valutazione e graduazione delle EQ è finalizzata alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nei limiti fissati dal CCNL: la soglia di retribuzione minima è pari a € 5.000,00, la retribuzione di posizione massima percepibile è pari a € 18.000,00, annui lordi per 13 mensilità.
2. Le fasce economiche per la retribuzione di posizione sono indicate nell' Allegato "A".

Art. 4

(Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione)

1. Annualmente, in sede di contrattazione sarà stabilita la percentuale minima da destinare alla retribuzione di risultato per gli incarichi di EQ destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.
2. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di risultato per gli incaricati di EQ è attribuita sulla base dei risultati ottenuti con la performance organizzativa e applicando i criteri stabiliti nel sistema di misurazione e valutazione della performance.

Art. 5

(Compensi aggiuntivi ai titolari di Elevate Qualificazioni)

1. Ai titolari di incarico di EQ, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016;
- I compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art.43 della L. 449/1997.

Art. 6

(Criteri di valutazione)

1. Ai fini dell'attribuzione dell'apposita voce retributiva, la valutazione delle attività espletate in esecuzione degli incarichi di EQ è effettuata con le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e specificata nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dell'Agenzia.

ALLEGATO "A"**CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI**

Fattori valutativi	PUNTEGGIO ASSEGNATO
A) Responsabilità da assumere (rischio di responsabilità per il ruolo ricoperto)	bassa punti 5 media punti 10 buona punti 15 alta punti 20 (fino al max punti 20)
B) Autonomia decisionale (Grado di autonomia nelle decisioni prese nell'ambito dell'incarico attribuito)	bassa punti 5 media punti 10 buona punti 15 alta punti 20 (fino al max punti 20)
C) Complessità decisionale (Complessità del processo decisionale, disomogeneità e/o molteplicità delle competenze)	bassa punti 5 media punti 10 alta punti 15 (fino al max punti 15)
D) Professionalità specifica correlata al ruolo (grado di conoscenze tecniche)	bassa punti 5 media punti 10 alta punti 15 (fino al max punti 15)
E) Tipologia e complessità delle relazioni gestite interne ed esterne	bassa punti 5 media punti 10 alta punti 15 (fino al max punti 15)
F) Rilevanza strategica delle materie assegnate	bassa punti 5 media punti 10 alta punti 15 (fino al max punti 15)
Totale generale/100

Fasce economiche della retribuzione

fascia	Punteggio	Valore retribuzione
A	da punti 91 a punti 100	100
B	da punti 81 a punti 90	90
C	da punti 71 a punti 80	80
D	da punti 61 a punti 70	70
E	da punti 41 a punti 60	60
F	da punti 30 a punti 40	40

Il valore economico della retribuzione per ciascuna EQ che non può essere superiore ad € 18.000 è calcolato applicando la seguente formula:

$$VE_{EQ} = 5.000 + ((I_{EQ} - (\text{num}_{EQ} \times 5.000)) / \sum \text{punti}_{EQ}) \times \text{punti}_{EQ}$$

VE_{EQ} = valore economico della singola EQ

I_{EQ} = importo a disposizione per la retribuzione di posizione per tutte le EQ

num_{EQ} = il numero delle posizioni organizzative individuate dall'ente

punti_{EQ} = i punti assegnati ad ogni EQ dal sistema di graduazione della elevata qualificazione

$\sum \text{punti}_{EQ}$ = sommatoria dei punti assegnati dalla pesatura di ogni EQ